

NORME RELATIVE AI DEPOSITI A RISPARMIO

Art.1 I depositi effettuati sul libretto di risparmio sono regolati dalle presenti norme e ad essi si applicano le condizioni economiche indicate nel contratto o, in caso di libretto al portatore, nel libretto stesso.

Art. 2 Il libretto può essere, a scelta del depositante, al portatore oppure nominativo. E' vietata l'apertura di libretti a risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (art. 50 D.lgs 231/2007).

Art. 3 I versamenti ed i prelevamenti sono da effettuarsi in contanti su presentazione del libretto presso la filiale emittente, la quale provvede alle relative annotazioni.

Art. 4 Se il libretto è al portatore, la Banca considera il presentatore come legittimo possessore del libretto stesso; essa non ha alcun obbligo di fare indagini circa la legittimità del possesso. Il credito risultante dal libretto al portatore non può essere sottoposto a sequestro o pignoramento presso la Banca emittente (art. 1997 Cod. civ.).

Art. 5 Il saldo dei libretti di deposito bancari al portatore di nuova apertura non può essere pari o superiore ad Euro 5.000,00 (art. 49, comma 12°, Dlgs 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 6 In caso di trasferimento di libretti di deposito al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente ha l'onere di comunicare alla Banca entro e non oltre 30 giorni, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento, in caso di violazione di tale prescrizione il Ministero dell'Economia e delle Finanze può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 10 e il 20 % del saldo del libretto (art. 49, 14° comma, D.lgs 231/2007).

Art. 7 Se il libretto è nominativo, i rimborsi vengono fatti all'intestatario del libretto o al suo rappresentante debitamente legittimato. E' ammessa l'intestazione del libretto nominativo a più persone, anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Art. 8 Qualora la Banca lo consenta, il libretto nominativo può essere sottoposto a particolari condizioni di vincolo a richiesta del depositante. Il vincolo deve essere annotato sul libretto della Banca.

Art. 9 Gli interessi sono capitalizzati annualmente ed annotati in occasione della prima presentazione del libretto dopo la capitalizzazione; sono altresì liquidati in occasione dell'estinzione del libretto. Qualora il deposito non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 258,23, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del deposito e di inviare la comunicazione periodica annuale (artt. 119 e 161 secondo comma del Dlgs. 385/93 e relative disposizioni di attuazione). Per i libretti al portatore, la comunicazione periodica annuale relativa all'anno di riferimento, è messa a disposizione degli espositori, che debbono ritirarla, presso la filiale emittente, entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

Art. 10 In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del libretto, il possessore per i libretti al portatore, l'intestatario o chiunque dimostri di averne diritto per i libretti nominativi, deve farne denuncia scritta alla filiale emittente, conformandosi alle disposizioni delle vigenti leggi. Se la somma risultante dal libretto non supera Euro 516,46, si applica anche per i libretti al portatore la procedura semplificata disposta per i libretti nominativi con la Legge 30 luglio 1951 n. 948.

Art. 11 Il libretto presentato per l'estinzione o per il rinnovo è ritirato dalla Banca.

Art. 12 Il presente contratto è stipulato a tempo indeterminato.

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, i tassi, i prezzi e le altre norme e condizioni del contratto qualora sussista un giustificato motivo. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà comunicata al Cliente con un preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente in caso di libretto nominativo, mediante avviso esposto nei locali aperti al pubblico della Banca, in caso di libretto al portatore. La modifica si intenderà accettata dal Cliente ove lo stesso non receda, senza spese, entro 60 giorni. In tal caso in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente (artt. 117 e 118 D.lgs 385/1993).